LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA SULL'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

Con ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2021, la III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul complesso e dibattuto tema dell'applicabilità della disciplina anti-usura (Legge n. 108 del 1996) agli interessi moratori. Della questione, come noto, erano state recentemente interessate le Sezioni Unite che, con la **sentenza 18 settembre 2020, n. 19597**, si erano espresse in senso favorevole all'applicabilità, enunciando, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:

- *"La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso";*
- *"Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento".*

Quest'ultimo punto è stato oggetto della pronuncia della III^, che, in relazione a quanto affermato dalle Sezioni Unite, ha precisato che se *"la regola della usura vale dunque anche per gli interessi di mora [...] essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l'articolo 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, sì, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione della nullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per la nullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e dunque dopo averla attuata adempiendovi"*.
In conclusione, la III^ Sezione ha rigettato quella distinzione, che pure sembrava potersi trarre dalle SS.UU. tra interesse "convenuto" ed interesse "applicato", essendo sufficiente, affinché si determinino le conseguenze previste dalla legge, che questi siano stati *"pattuiti"* o "promessi" e che siano oltre il tasso-soglia.